



Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE DEL SETTORE: Magg. Dr. Emiliano Nacar

Registro Generale n. ____857____del_06/10/2021_

Registro Settore n. 195 del 04/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E ESECUZIONE DEL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE PERTINENZE COMPROMESSE AL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE

() LIQUIDAZIONE

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno:
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo
Comunale

IL RESPONSABILE del SETTORE
Magg. Dr. Emiliano Nacar

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che

- spesso in conseguenza dei sinistri, vengono danneggiati pertinenze, matrici, manufatti pubblici, guardrail, impianti semaforici, marciapiedi, segnaletica verticale etc...che necessitano di interventi di riparazione e/o sostituzione immediata da aziende specializzate che operino nel pieno rispetto delle normative codicistiche di sicurezza, per gli operatori e gli altri utenti della strada, e delle prescrizioni in tema di rispetto ambientale;
 - il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice Della Strada – all' art. 1 sancisce che tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato rientra la sicurezza delle persone nella circolazione stradale;
 - all'art.14 stabilisce che tra i compiti degli enti proprietari delle strade rientra la manutenzione e la pulizia delle stesse. Nella fattispecie il comma 1 lettera a) recita testualmente: "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, prevedono a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi:
 - all' art. 15. comma 1, lettera F bis, prevede che "su tutte le strade e loro pertinenze è vietato insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento", stabilisce, inoltre, per le violazioni a tale divieto una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 400, e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese;
 - all' art.161, comma 2, sancisce che chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscidie, infiammabili e comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito. Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il triangolo e in mancanza con altri mezzi idonei, nonché deve informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia;
- Dal combinato disposto degli artt. 14, comma 1, e 211, comma 1 lettera a, del D.lgs. n.258 del 30 aprile 1992, Codice della Strada. Nonché dell'art. 192, comma 1 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, Testo Unico in Materia Ambientale, si evince il dovere delle Amministrazioni di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale in qualità di Ente proprietario delle strade, nonché l'obbligo della stessa Amministrazione del ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione di rifiuti abbandonati e depositati sul suolo e nel suolo;
- l'Amministrazione Comunale in base alla normativa sopra richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e delle pertinenze danneggiate post incidente

CONSIDERATO che:

- attualmente, per le singole Amministrazioni sarebbe difficoltoso provvedere autonomamente alla gestione dell'attività di ripristino post incidente stradale sia nella fase meramente operativa sia in quella relativa alla procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all' infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;
- per la corretta esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni di cui l'Amministrazione non ha alcuna disponibilità;
- la creazione all'interno di ogni Amministrazione di strutture operative per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe complessa nonché onerosa in termini di risorse umane ed economiche che, dunque, per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un Operatore esterno in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività e così in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;
- le Amministrazioni Comunali, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di un Operatore esterno, non sono investite di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come concessione di servizi conformemente a quanto stabilito dal D.lgs. n. 50/2016 – nuovo Codice degli appalti pubblici e del contratto di concessione -, ove all'art. 3 c.1 lett. VV) definisce la "concessione di servizi" quale un "contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e

la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi".

Ne consegue che tali concessioni trasferiscono in capo al concessionario il rischio operativo definito all'art.3 c. 1 lett. zz) e, pertanto, "la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"; nella fattispecie de quo, l'Operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicurative (RCA) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;

- a fronte dell'affidamento ad un Operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi l'Amministrazione beneficerà del servizio di coordinamento e esecuzione del ripristino delle infrastrutture e delle pertinenze compromesse al verificarsi di incidenti stradali sulle strade di competenza del Comune;

RITENUTO che:

- in virtù dei precipui interessi che vengono in rilievo e che s'intendono tutelare con l'affidamento del servizio di ripristino post incidente (l'incolumità personale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori), il Comune intende realizzare detto servizio attraverso un operatore esterno che con comprovata esperienza e capacità tecnico-operativa possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;
- l'operatore esterno, in qualità di coordinatore del servizio, dovrà assicurare esistenza di una struttura centrale operativa che realizzi il coordinamento con i centri logistici operativi, ad essa contrattualmente collegate, che concretamente espletino il servizio, per garantire operatività capillare sul territorio, consentendo così un più efficace contenimento dei prezzi dell'intervento, nonché realizzi la gestione del rapporto con le compagnie assicuratrici del responsabile del sinistro;
- i requisiti di cui la struttura centrale di coordinamento deve disporre sono i seguenti:

- Iscrizione presso la Camera di Commercio, per l'esercizio dell'attività in oggetto;
- Centrale Operativa in h 24 365 giorni l'anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (Forze dell'Ordine, Enti gestori/proprietari di strade);
- Polizza assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per la eventuale non corretta esecuzione degli interventi su strada del valore di € 10.000.000,00;
- Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- Certificazioni ISO 9001, 14001, 18001, 11200, 39001,27001;
- Controllo della filiera dei rifiuti prodotti dagli interventi delle strutture territoriali, iscrizione al SISTRI (abolito in attesa di riforma in materia).
- Centro di raccolta dati per il monitoraggio, la pianificazione e la registrazione dell'andamento dell'incidentalità stradale e dell'impatto ambientale negli specifici ambiti territoriali;
- Protocolli operativi relativi sia alle modalità di intervento per l'effettuazione, in condizioni di sicurezza e con tempestività di intervento, delle operazioni di pulitura, nel rispetto della vigente normativa ambientale, sia alla registrazione dei dati inerenti il sinistro, per la successiva attività di analisi della sinistrosità della rete viaria dell'Amministrazione

VALUTATO che:

- è pervenuta a questo Comune la proposta di affidamento del servizio di coordinamento e esecuzione del ripristino delle infrastrutture e delle pertinenze compromesse al verificarsi di incidenti stradali sulle strade di competenza del Comune, della società "M.P.M. S.r.l.", società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento della ALI GROUP SRL, con sede legale a Osimo in via T. Edison 4/6, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08377420966, in seguito per brevità anche "MPM";

- "M.P.M. S.r.l." è in possesso di tutti i requisiti tecnici di cui sopra per il corretto esercizio dell'attività di Coordinamento del servizio di ripristino post incidente stradale e assicura l'operatività con Strutture Operative, ad essa vincolate contrattualmente, le quali soddisfino i requisiti sopra indicati;
- la proposta così come formulata da M.P.M. S.r.l. permetterebbe al Comune di usufruire di un professionale ed efficiente servizio di ripristino post incidente stradale "a costo zero", ma anche di monitorare la sinistrosità delle proprie strade ed il conseguente impatto ambientale al fine di adottare strategie mirate per la risoluzione dei problemi connessi;
- "M.P.M. S.r.l." si rende disponibile a gestire interventi di ripristino e/o gestione pratiche di recupero assicurativo, inerenti sinistri antecedenti l'affidamento come meglio specificato nell'appendice della convenzione;
- a parere di questo Ente, risultano sussistere tutte le più ampie e comprovate ragioni di natura tecnica e giuridica di cui all'articolo 36 c. 2 lett a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, per affidare il servizio di pulitura post sinistro stradale a M.P.M. S.r.l. mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara al fine di attivare immediatamente il servizio.

DETERMINA

- Di procedere all'affidamento a "M.P.M. S.r.l.", con sede legale Osimo in via T. Edison 4/6, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08377420966, del servizio di coordinamento e esecuzione del ripristino delle infrastrutture e delle pertinenze compromesse al verificarsi di incidenti stradali sulle strade di competenza del Comune, per meglio garantire la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente;
- Di autorizzare il Responsabile del Comune alla sottoscrizione di una apposita convenzione ad hoc predisposta, che si allega in copia alla presente per l'approvazione;
- Di stabilire fin da ora che la suddetta convenzione di affidamento dovrà avere la durata di anni 2 a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;
- Che l'affidamento del citato servizio non prevede oneri a carico del Comune, né a carico dei Cittadini.

**Il Responsabile del Settore
Magg. Dr. Emiliano Nacar**